

**Sentenza:** n. 132 del 15 Aprile 2010;

**Materia:** attività professionali;

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale;

**Limiti violati:** art. 117, terzo comma, della Costituzione;

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** artt. 2 , commi 1 e 2, 4, 7, 8, della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n.37 (Norme in materia di attività professionali turistiche);

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'art. 2 , commi 1 e 2, nonché degli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n.37 (Norme in materia di attività professionali turistiche), e, per conseguenza, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87, della restante parte della legge.

**Estensore nota:** Panfilia di Giovine.

Con sentenza n. 132/2009 la Consulta ha dichiarato incostituzionali l'art. 2, commi 1 e 2, nonché gli artt. 4, 7, e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n.37(Norme in materia di attività professionali turistiche), e per l'inscindibile connessione fra le norme oggetto di censura e le altre norme della legge impugnata, ,ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha esteso la declaratoria di incostituzionalità all'intera legge.

A sollevare la questione di legittimità il Presidente del Consiglio dei Ministri il secondo il quale le norme impugnate avrebbero introdotto, in violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione e in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di professioni, nuove figure professionali nel settore turistico, istituito elenchi ed individuato le condizioni necessarie per l'iscrizione negli elenchi stessi.

Secondo la Corte il ricorso è fondato in quanto la legge impugnata non rispetta i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di professioni , dove vige il principio che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti.